

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SPLIT PRESSO LA SEDE DI BRESCIA DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA PERIODO 01.05.2022 – 30.04.2026

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "B. Ubertini", Ente sanitario di diritto pubblico, di seguito denominato semplicemente "Istituto", con sede in Brescia, Via Bianchi, 9, (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00284840170), nella persona del Dirigente Responsabile, Ing. Luca Rocco Scorrano (Codice Fiscale SCRLRC62E17B936X) nominato con decreti n. 296 e 297 del 15/11/2020 con i quali è stato disciplinato il potere di delega ai dirigenti dell'Istituto e la nota prot. 19451/2020 di conferimento di delega in qualità di Dirigente dell'U.O. Tecnico Patrimoniale, **in qualità di Committente,**

E

La ditta Zani Società a Responsabilità Limitata con sede in via Breda, 23/B a Milzano (BS) Partita Iva 03346500980, in persona del suo Rappresentante Legale Zani Francesco (Carta d'Identità n. AY4037476 emessa dal Comune Di Milzano (BS) il 20/06/2017) **in qualità di Appaltatore,**

PREMESSO

- che con Determina Dirigenziale n. 138 del 17 marzo 2022 è stato affidato definitivamente l'appalto relativo alla manutenzione ordinaria e programmata degli impianti split della sede di Brescia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna per il periodo 01.05.2022-30.04.2026, alla ditta Zani srl di Milzano (BS) per un importo contrattuale di complessivi Euro 96.120,00(novantaseimilacentoveventi) di cui: Euro 92.120,00 (novantaduemilacentoveventi) per importo lavori, Euro 4.000,000 (quattromila) per oneri della sicurezza oltre all'I.V.A. per legge dovuta;

CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136: Il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'appalto è 90937510BA.

ARTICOLO 2 - L'Istituto, come sopra rappresentato, demanda ed accolla all'impresa appaltatrice, che in persona del suo legale rappresentante Sig. Francesco Zani accetta, l'esecuzione della manutenzione ordinaria programmata degli impianti split presenti presso la sede di Brescia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna per il periodo 01.05.2022 -30.04.2026 ai patti e condizioni definiti nel capitolato d'appalto, che se pur non allegato si intende completamente richiamato e vincolante per l'appaltatore.

ARTICOLO 3 - Il corrispettivo contrattuale è di complessivi € 96.120,00 di cui € 92.120,00 per lavori e € 4.000,00 per oneri della sicurezza così suddiviso:

- anno 2022 € 17.653,36 (di cui € 15.026,70 per lavori, € 1.960,00 per censimento impianti iniziale, ed € 666,66 per oneri della sicurezza);
- anno 2023 € 23.540,00 (di cui € 22.540,00 per lavori ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza)
- anno 2024 € 23.540,00 (di cui € 22.540,00 per lavori ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza)
- anno 2025 € 23.540,00 (di cui € 22.540,00 per lavori ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza)
- anno 2026 € 7.846,68 (di cui € 7.513,35 per lavori e € 333,33 per oneri per della sicurezza)

ARTICOLO 4 -L' Impresa Appaltatrice assume l'obbligo di costituire le garanzie e coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile e lascia indenne l'Istituto da eventuali richieste di danni che terzi o possano vantare per l'attività posta in essere o durante il suo esercizio.

ARTICOLO 5 - L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere oggetto del presente contratto. Il subappalto è vietato.

ARTICOLO 6 - La ditta Zani srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente, anche se non specificamente richiamati nel presente contratto. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ai fini della riscossione del corrispettivo contrattuale, la ditta si obbliga ad

utilizzare il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, così identificato:

Codice IBAN: IT41W0503455030000000001558

Generalità e codice fiscale della persona delegata ad operarvi:

Nadia Cherubini C.F. CHRNDA77S62E526R

Francesco Zani C.F. ZNAFNC74S05E884U

come da dichiarazione resa da quest'ultimo, in atti della stazione appaltante. La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge legittima l'Istituto a disporre la risoluzione del contratto sulla base di un proprio insindacabile giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale è condizionato alla acquisizione del DURC (Documento Unico Di Regolarità Contributiva).

ARTICOLO 7 - L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza (POS e DUVRI) le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'Impresa Appaltatrice, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 8 - Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore si obbliga a rispettare e far applicare puntualmente tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona (legge 20 maggio 1970 n. 300 articolo 36).

L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori, il cui adempimento è attestato mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità. In caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore si applica il disposto all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

Ogni caso di omissione del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori (INPS, INAIL, e, ove richiesto, Cassa Edile), costituendo grave inadempimento del presente contratto, legittima l'Istituto a disporre la risoluzione di quest'ultimo sulla base di un proprio insindacabile giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - L'Impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti di costruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 10 - L'Istituto potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.L. n. 50/2016.

ARTICOLO 11 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale, l'appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per la parte di esso ancora vigente, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 12 - Le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni per le sole finalità di gestione del presente contratto. L'impresa appaltatrice si impegna altresì ad adempiere agli obblighi previsti dal medesimo suddetto Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, accettando la nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 13 - In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di Anticorruzione (L. 190/2012) è inoltre stabilito che:

- costituisce condizione soggettiva di assunzione dell'incarico **l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 16-ter del Dlgs 165/2001**. I contratti conclusi e gli incarichi affidati in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accettati ad essi riferiti (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge 190/2012)".

- Tutti procedimenti amministrativi discendenti dal presente contratto devono informarsi sull'osservanza delle norme anticorruzione. L'operatore economico affidatario è tenuto a conoscere e rispettare tutte le norme in materia vigente, ed in particolare: il **CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ISTITUTO**, in quanto

compatibile, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.14 del 10.12.2021 ed il **CODICE ETICO DEGLI APPALTI DELLA REGIONE LOMBARDIA**. L'adempimento alle suesposte disposizioni in materia di anticorruzione sono ottemperate attraverso apposita dichiarazione resa in data 22.11.2021 ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 acquisita agli atti.

ARTICOLO 14 - Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti sarà competente il Foro di Brescia.

ARTICOLO 15 - Per tutti gli effetti del presente contratto il legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice elegge domicilio presso la sede di Brescia dell'Istituto.

ARTICOLO 16 - Come consentito dall'art. 29 del vigente regolamento che disciplina l'attività contrattuale dell'Istituto, il presente contratto non è sottoposto a registrazione avendovi l'Impresa Appaltatrice, in questa sede, espressamente rinunciato. La registrazione è pertanto prevista solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico dell'Impresa Appaltatrice. Sono altresì a carico di quest'ultima tutte le ulteriori spese inerenti la stipula del presente contratto, eccetto l'I.V.A..

ARTICOLO 17 - La presente scrittura privata è stipulata in modalità elettronica; essa consta di 6 (sette) facciate e 3 (tre) pagine, ed è documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dalle parti ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005).

Il contratto, successivamente alla sottoscrizione, è registrato al Protocollo Generale dell'Istituto e conservato in formato elettronico da quest'ultimo.

L'impresa appaltatrice rinuncia alla acquisizione del duplicato informatico del contratto, il cui originale permane agli atti dell'Istituto, ed accetta di riceverne una copia semplice. L'eventuale rilascio di duplicato informatico del contratto, è subordinato ad una specifica richiesta e sconta dell'imposta di bollo come di seguito precisato.

ARTICOLO 18 - Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- Allegato A - Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta è assolta in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del predetto D.P.R. - Autorizzazione n.143 dell'8.7.2014 dell'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Brescia 2.

L'imposta dovuta è a carico dell'impresa appaltatrice ed è quantificata in euro Euro 32,00 (trentadue), il cui pagamento è da effettuare attraverso il sistema PagoPA in vigore dal 1/3/2021.

Nel caso di mancato pagamento dell'imposta di bollo indicata, l'Istituto potrà rivalersi, per l'ammontare del valore insoluto, sul corrispettivo contrattuale. Il rilascio eventuale di duplicato informatico del contratto è subordinato al preventivo versamento da parte dell'impresa dell'imposta di bollo in analoga misura dovuta per il documento informatico originale, da effettuarsi con le medesime suesposte modalità.

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed dell'Emilia Romagna

Ing. Luca Rocco Scorrano

Per la ditta Zani srl

Francesco Zani

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del

“Codice dell'Amministrazione Digitale” (D.L. vo n.82/2005).